

**E.N.P.A.F. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI**  
**Fondazione di diritto privato**

**DELIBERAZIONE N. 15**

**SERVIZIO:** *Contributi e Prestazioni*

**AREA:** *Maternità e Assistenza*

**OGGETTO:** Misure straordinarie a sostegno della categoria - emergenza sanitaria da COVID-19.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

convocato a norma di Statuto dal Presidente, in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del decreto - legge n.18/2020, convertito in legge n. 27/2020, in data **31 marzo 2021**

**VISTA** la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 17 del 23 aprile 2020 che, in sede di ratifica dell'atto presidenziale d'urgenza n.15 del 26 marzo 2020, ha disciplinato l'erogazione, in capo alla Sezione Assistenza ed in deroga al requisito del bisogno economico, di un contributo "una tantum" a sostegno della categoria per l'emergenza sanitaria da COVID-19;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 41 del 29 settembre 2020 con la quale sono state apportate alcune modificazioni alla disciplina di attuazione;

**VISTA** la deliberazione n. 66 del 22 dicembre 2020 con la quale, in un'ottica di contenimento della spesa, sono stati rivisti gli importi liquidabili fissando un tetto massimo per ciascuna tipologia di intervento;

**TENUTO CONTO CHE** alla data della presente deliberazione per l'iniziativa di cui all'oggetto è stato erogato l'importo complessivo di euro 1.630.300,00 relativo a 501 domande accolte su 789 valutate, mentre sono circa 1600 le domande pervenute che devono essere valutate;

**TENUTO CONTO** che l'art. 1, comma 2 del decreto - legge n. 2/2021 convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021, n. 29 è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale fino al 30 aprile 2021;

**CONSIDERATO** che gli effetti della pandemia si protrarranno prevedibilmente per tutto il corrente anno;

**TENUTO CONTO** che è necessario che l'Ente garantisca le prestazioni che il Regolamento di assistenza qualifica come obbligatorie, rispetto alle quali in base al budget 2021, oltre agli importi già impegnati nel corso del 2020 si prevede una spesa complessiva pari a 1.508.250,00;

**CONSIDERATO** che non si intende ricorrere alla riduzione, neanche temporanea, degli importi delle prestazioni assistenziali obbligatorie né a un aggravio dei requisiti di accesso alle stesse deliberati dal Consiglio di amministrazione;

**CONSIDERATO** altresì che con deliberazione n. 13 del 25 novembre 2020 il Consiglio Nazionale ha approvato modifiche del Regolamento di assistenza che, tra l'altro, ampliano

la portata di alcuni istituti e introducono nuove possibilità di intervento al fine di incrementare la capacità di spesa della Sezione assistenza;

**TENUTO CONTO** che le domande pervenute, fino alla data del 15 marzo relativamente all'iniziativa di cui all'oggetto sono aumentate in misura esponenziale a far data dallo scorso novembre, e che ove venissero mantenuti gli stessi importi delle prestazioni in precedenza approvati, ciò potrebbe pregiudicare l'attuazione, nel corso del corrente anno, delle altre iniziative assistenziali obbligatorie rilevanti per le finalità istituzionali dell'Ente;

**RITENUTO** pertanto di procedere ad una revisione della disciplina che possa rendere finanziariamente sostenibile l'iniziativa di cui all'oggetto per la Sezione Assistenza;

**RITENUTO** altresì di destinare allo stanziamento dell'iniziativa euro 700.000,00, monitorando l'impatto delle misure contenitive della spesa messe in atto a decorrere dal primo gennaio 2021;

**VISTA** la relazione sulla situazione finanziaria della Sezione Assistenza predisposta dall'Ufficio;

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore generale;

**SU** proposta del Presidente;

### **DELIBERA**

di apportare alla deliberazione n. 17/2020 come modificata dalle deliberazioni n. 41/2020 e n. 66/2020 le seguenti modifiche:

- Il punto 2 il viene sostituito dal seguente: "In caso di ricovero del farmacista iscritto, ancorché titolare di pensione, presso struttura ospedaliera a seguito di positività al COVID-19, spetta al farmacista un contributo pari a 200,00 euro per ogni giornata di ricovero, fino a un massimo di 3.000,00 euro.
- Il punto 3) viene sostituito dal seguente: "In caso di isolamento obbligatorio domiciliare o presso struttura dedicata, disposto con provvedimento dell'Autorità sanitaria competente, del farmacista iscritto, ancorché titolare di pensione, a seguito di positività al COVID-19, spetta al farmacista un contributo pari a 100,00 euro per ogni giornata di isolamento, fino a un massimo di 1.500,00 euro.
- Al punto 4) viene abrogato il secondo periodo:  
*Nel caso in cui il titolare, ancorché titolare di pensione, sia privo di un farmacista collaboratore e, in conseguenza del contagio da COVID - 19, sia stato obbligato a chiudere l'esercizio per un periodo superiore a tre giorni continuativi, spetta un contributo pari a 400,00 euro per ogni giornata di chiusura, fino a un massimo di 4.000,00 euro. L'importo non è cumulabile con quello di cui al periodo precedente.*
- Dopo il punto 7 viene inserito il punto 7bis: "per ciascuna tipologia di intervento, il contributo potrà essere erogato una sola volta per tutta la durata dell'iniziativa".
- Al punto 9 il termine "sei mesi" viene sostituito dal seguente: "tre mesi".

- Al punto 9 bis il termine "*sei mesi*" viene sostituito dal seguente: "*un mese*".
- Al punto 11 lett. d) viene abrogato il seguente periodo:  
*"Nel caso di cui al secondo periodo del punto 4) il titolare deve produrre anche una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti di aver dovuto chiudere l'esercizio, a causa del contagio da COVID- 19, per un periodo superiore a tre giorni dovuto alla mancanza di un farmacista collaboratore in grado di assicurare la continuità dell'attività"*.

**DELIBERA ALTRESI'**

- di stanziare euro 700.000,00 nel Fondo calamità naturali a valere sulle disponibilità residue del Bilancio della Sezione Assistenza.
- che la presente deliberazione entri in vigore dal 1° aprile 2021 e che le modifiche approvate si applichino alle domande presentate all'Enpaf dalla medesima data. Alle domande presentate entro il 31 marzo 2021 si applica la disciplina di cui alla deliberazione n. 17/2020 e successive modificazioni.

**F.to IL DIRETTORE GENERALE**

**F.to IL PRESIDENTE**

Si allega copia del testo della disciplina attuativa per l'erogazione del contributo una tantum per l'emergenza COVID - 19 con le relative modificazioni apportate che fa parte integrante della presente deliberazione.